

CONTRIBUTO DIVULGATIVO

La messa alla prova tra giudizio prognostico, vulnerabilità della vittima e valutazione interdisciplinare

The Italian Suspension of Proceedings with Probation: Prognostic Assessment, Victim Vulnerability and Interdisciplinary Evaluation

Emilio Nuzzolese

Professore Associato · Università degli Studi di Torino

IDENTIFICATIVO

Contributo n. 11855
ISSN 2421-7123

LICENZA

Accesso aperto · gli autori
conservano i propri diritti

STORIA EDITORIALE

Pubblicato il 15 settembre 2026
Contributo divulgativo

COME CITARE

EMILIO NUZZOLESE, *La messa alla prova tra giudizio prognostico, vulnerabilità della vittima e valutazione interdisciplinare*, in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123.

ABSTRACT

Il contributo analizza la sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ne ha progressivamente ampliato il ruolo all'interno del sistema processuale penale. Dopo aver ricostruito la natura composita dell'istituto e il rafforzato collegamento con la giustizia riparativa introdotto dalla Riforma Cartabia, l'attenzione viene rivolta al giudizio prognostico richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio, evidenziandone la centralità e i limiti applicativi quando fondato esclusivamente sui parametri tradizionalmente ricavabili dall'art. 133 c.p. In tale prospettiva, particolare rilievo assume la posizione della persona offesa, soprattutto nei casi in cui il programma contempli attività riparative dirette o percorsi di gi

The paper examines the suspension of criminal proceedings with probation for adults in light of the legislative and jurisprudential developments that have progressively expanded its role within the Italian criminal justice system. After reconstructing the hybrid nature of the institution and the strengthened connection with restorative justice introduced by the Cartabia Reform, the analysis focuses on the prognostic assessment required for admission to probation, highlighting both its centrality and its limitations when based exclusively on the traditional criteria set out in Article 133 of the Italian Criminal Code. Particular attention is devoted to the position of the victim, especially where the treatment program includes direct reparative activities or restorative justice pathways cap

SOMMARIO

1. La messa alla prova oltre la funzione deflattiva	3
2. Natura ibrida dell'istituto e trasformazione della risposta penale	4
3. La Riforma Cartabia e l'apertura verso la giustizia riparativa.	5
4. Persona offesa, vulnerabilità e rischio di vittimizzazione secondaria.	7
5. Il giudizio prognostico tra art. 133 c.p., criminologia clinica e medicina legale	8
6. Programma di trattamento, riparazione e limiti della mediazione penale.	11
7. Prospettive de iure condendo : verso una valutazione interdisciplinare strutturata	13
8. Conclusioni	15

1. La messa alla prova oltre la funzione deflattiva

La sospensione del procedimento con messa alla prova rappresenta uno degli istituti che maggiormente hanno contribuito alla trasformazione del processo penale italiano negli ultimi anni. Introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, essa si inserisce in quel più ampio processo evolutivo che ha progressivamente affiancato alla risposta sanzionatoria tradizionali strumenti orientati alla responsabilizzazione dell'autore del reato, alla riparazione delle conseguenze dell'illecito e alla riduzione del ricorso alla pena detentiva di breve durata.¹

L'esperienza applicativa maturata nel corso dell'ultimo decennio evidenzia come la messa alla prova abbia progressivamente superato la dimensione originariamente associata alle esigenze di deflazione processuale. Sebbene tale finalità continui a rappresentare uno degli effetti dell'istituto, essa non appare più sufficiente a descriverne la funzione sistematica. La sospensione del procedimento accompagnata da un programma di trattamento fondato sul lavoro di pubblica utilità, su prescrizioni comportamentali e su condotte riparatorie introduce infatti una modalità alternativa di gestione del conflitto penale che si sviluppa prima dell'accertamento definitivo della responsabilità e che, in caso di esito positivo, conduce all'estinzione del reato.²

Tale caratteristica colloca l'istituto in una posizione peculiare all'interno del sistema processuale. La messa alla prova opera infatti in una fase nella quale la presunzione di non colpevolezza permane integralmente, ma nella quale l'imputato accetta volontariamente di sottoporsi a un percorso che implica l'assunzione di obblighi concreti e la verifica della propria capacità di rispettarli. In questa prospettiva, l'istituto si pone al punto di incontro tra esigenze di economia processuale, finalità rieducative, garanzie difensive e tutela della persona offesa, richiedendo un delicato bilanciamento tra interessi differenti ma ugualmente rilevanti.³

L'evoluzione normativa successivamente intervenuta, e in particolare la Riforma Cartabia, ha ulteriormente valorizzato tale impostazione. Il progressivo avvicinamento tra messa alla prova e giustizia riparativa evidenzia infatti come il legislatore abbia inteso rafforzare gli strumenti capaci di favorire percorsi di responsabilizzazione e di ricomposizione delle conseguenze derivanti dal reato.⁴ Tale sviluppo, tuttavia, pone questioni applicative di particolare rilievo, soprattutto con riferimento alla posizione della persona offesa e alle garanzie necessarie affinché eventuali attività riparative non si traducano in ulteriori occasioni di sofferenza o di esposizione al trauma.

In tale prospettiva, assume rilievo il giudizio prognostico richiesto per l'ammissione alla messa alla prova. La valutazione giudiziale non appare infatti limitata alla sola probabilità che l'imputato si astenga dalla commissione di ulteriori reati, ma investe l'idoneità complessiva del programma proposto e la sua capacità di realizzare gli obiettivi che l'ordinamento attribuisce all'istituto. Quando il programma contempli attività riparative dirette o percorsi di giustizia riparativa, tale verifica si estende

1. *Sul progressivo superamento del paradigma esclusivamente sanzionatorio e sul ruolo degli strumenti di comunità nel sistema penale contemporaneo*, cfr. M. BOUCHARD, G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005, 18 ss.

2. *La sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti è stata introdotta dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, mediante l'inserimento degli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p. e degli artt. 464-bis ss. c.p.p.*

3. *Sul rapporto tra anticipazione del trattamento, consenso dell'imputato e presunzione di non colpevolezza*, v. C. CESARI, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di G. Conti, A. Marandola e M. Varraso, Padova, 2014, 137 ss.

4. *Il collegamento organico tra messa alla prova e giustizia riparativa è stato significativamente rafforzato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), Titolo IV, artt. 42 ss.*

inevitabilmente anche alla posizione della persona offesa e alla compatibilità del percorso con la sua condizione concreta.

Le considerazioni che seguono muovono da tale premessa. La messa alla prova appare ormai stabilmente inserita tra gli strumenti ordinari di gestione della criminalità di minore e media gravità. Proprio per questa ragione, l'attenzione dell'interprete sembra oggi destinata a concentrarsi non tanto sull'estensione del relativo ambito applicativo, quanto sulla qualità delle valutazioni che ne precedono l'ammissione, con particolare riguardo al giudizio prognostico e alla tutela della vittima nei percorsi a contenuto riparativo.

2. Natura ibrida dell'istituto e trasformazione della risposta penale

La sospensione del procedimento con messa alla prova presenta una struttura particolarmente complessa, che ne spiega sia la rilevanza sistematica sia le difficoltà interpretative emerse nel corso della sua applicazione. L'istituto si colloca infatti in una posizione intermedia tra diritto processuale e diritto sostanziale, producendo effetti che investono contemporaneamente la disciplina del procedimento, le modalità di risposta al reato e le prospettive di reinserimento dell'autore.

Sul piano processuale, la messa alla prova si configura come un procedimento speciale che consente di sospendere il corso ordinario del giudizio e di sostituirlo con un programma di trattamento predisposto con il supporto dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Sul piano sostanziale, l'esito positivo della prova determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 168-ter c.p., producendo un effetto che incide direttamente sulla pretesa punitiva dello Stato.⁵ Tale duplice dimensione ha indotto dottrina e giurisprudenza a interrogarsi sulla reale natura dell'istituto, evidenziandone la difficoltà di collocazione all'interno delle categorie tradizionali del sistema penale.⁶

In questa prospettiva, la messa alla prova è stata frequentemente descritta come una figura a carattere composito, non integralmente assimilabile né ai riti premiali né alle misure alternative alla detenzione.⁷ Diversamente dai primi, essa non si fonda sulla rinuncia a garanzie processuali in cambio di una riduzione della pena; diversamente dalle seconde, non presuppone una sentenza di condanna e interviene in una fase antecedente all'accertamento definitivo della responsabilità. L'istituto si sviluppa, piuttosto, lungo una traiettoria autonoma, nella quale il processo viene temporaneamente sospeso per verificare la concreta praticabilità di un percorso di responsabilizzazione e reinserimento.

La peculiarità di tale modello emerge con particolare evidenza se si considera che il programma di trattamento viene eseguito in un momento in cui l'imputato continua a beneficiare della presunzione di non colpevolezza. Le attività previste dalla prova - lavoro di pubblica utilità, prescrizioni comportamentali, percorsi terapeutici e condotte riparatorie - non assumono natura sanzionatoria in senso stretto, ma incidono comunque sulla sfera personale del soggetto, imponendo obblighi e limitazioni che ne caratterizzano il contenuto sostanziale.

5. L'effetto estintivo del reato in caso di esito positivo della prova è disciplinato dall'art. 168-ter, comma 2, c.p.

6. Per le incertezze classificatorie suscitate dalla duplice dimensione, processuale e sostanziale, dell'istituto, cfr. F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2014, 7-8, 2388 ss.

7. Per la qualificazione dell'istituto come figura non riconducibile né ai riti premiali né alle misure alternative alla detenzione, F. CAPRIOLI, op. cit., 2390 ss.

Sotto questo profilo, assume rilievo il consenso dell'imputato, individuato dalla giurisprudenza costituzionale quale elemento essenziale di legittimazione dell'istituto.⁸ La volontaria adesione al programma consente infatti di conciliare la permanenza della presunzione di innocenza con l'esecuzione di attività che comportano un coinvolgimento attivo dell'interessato. Ciò non significa, tuttavia, che il consenso esaurisca le questioni poste dalla messa alla prova. Al contrario, la natura anticipata del trattamento impone un costante controllo sulla proporzionalità del programma, sulla sua effettiva idoneità rispetto agli obiettivi perseguiti e sulle garanzie riconosciute alle parti coinvolte.

L'esecuzione della prova produce inoltre effetti che l'ordinamento considera rilevanti anche nel caso di esito negativo del percorso. La previsione dello scomputo del periodo di prova successivamente eseguito evidenzia infatti come il legislatore riconosca la concreta incidenza delle attività svolte sulla posizione dell'imputato e conferma la natura non meramente formale dell'istituto.⁹

La progressiva affermazione della messa alla prova evidenzia, pertanto, una più generale trasformazione della risposta penale. Accanto alla logica tradizionalmente fondata sull'accertamento del fatto e sull'irrogazione della pena, si sviluppano modelli che attribuiscono crescente rilievo alla capacità dell'autore di assumere comportamenti responsabili e di confrontarsi con le conseguenze dell'illecito. La messa alla prova si inserisce in tale evoluzione senza sostituire il paradigma punitivo tradizionale, ma offrendo un diverso percorso di gestione del conflitto penale per determinate categorie di reati e di autori.

10

Da ciò discende che la qualità del programma e l'attendibilità della prognosi formulata dal giudice assumono un ruolo centrale nell'economia dell'istituto. L'effetto estintivo del reato trova infatti la propria giustificazione non nella mera esecuzione formale delle prescrizioni, ma nella verifica della concreta capacità del percorso trattamentale di incidere sui fattori che hanno favorito la commissione del reato e di favorire una stabile adesione alle regole della convivenza sociale.

3. La Riforma Cartabia e l'apertura verso la giustizia riparativa

La disciplina della messa alla prova ha conosciuto un significativo sviluppo con gli interventi introdotti dalla Riforma Cartabia, che hanno inciso sia sull'ambito applicativo dell'istituto sia sul rapporto tra processo penale e giustizia riparativa.¹¹ Tali modifiche si inseriscono in un più ampio processo di revisione del sistema della giustizia penale, orientato a favorire modelli di gestione del conflitto capaci di affiancare alla risposta sanzionatoria tradizionale strumenti di responsabilizzazione, riparazione e ricomposizione delle conseguenze del reato.

L'ampliamento dei casi nei quali può essere richiesta la messa alla prova e la possibilità di una proposta formulata dal pubblico ministero già nella fase delle indagini preliminari evidenziano la volontà del legislatore di valorizzare l'istituto quale strumento ordinario di definizione di una significativa fascia della criminalità di minore e media gravità.¹² Tale impostazione accentua il carattere anticipato della

8. Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91; Corte cost., 26 novembre 2015, n. 240.

9. Lo scomputo del periodo di prova eseguito, in caso di esito negativo e successiva condanna, è previsto dall'art. 657-bis c.p.p.

10. Sul fondamento dell'istituto nella finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost., v. ancora C. CESARI, La sospensione del processo con messa alla prova, cit., 142.

11. Per una ricognizione sistematica delle innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di messa alla prova, cfr. G. SPANGHER, La riforma Cartabia. Profili processuali, Pisa, 2023, 211 ss.

12. Sull'ampliamento dell'ambito applicativo e sulla proposta del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, G. SPANGHER, op. cit., 214 ss.

valutazione richiesta al giudice e pone nuove questioni in ordine alla qualità delle informazioni disponibili nel momento in cui l'indagato è chiamato a formulare le proprie scelte difensive. Parte della dottrina ha infatti evidenziato come la proposta formulata nella fase delle indagini preliminari possa sollevare interrogativi circa la piena consapevolezza della scelta difensiva, soprattutto nei casi in cui il quadro probatorio non sia ancora completamente definito.¹³

L'aspetto maggiormente innovativo della riforma è tuttavia rappresentato dal rafforzamento del collegamento con la giustizia riparativa. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una disciplina organica dei relativi programmi, riconoscendo formalmente la possibilità che autore del reato, vittima e comunità partecipino, su base volontaria, a percorsi orientati alla gestione delle conseguenze dell'illecito con il supporto di mediatori adeguatamente formati.¹⁴

In tale contesto, la messa alla prova appare particolarmente idonea a dialogare con il paradigma riparativo. La struttura stessa dell'istituto, fondata sull'assunzione di responsabilità, sulle condotte riparatorie e sul lavoro di pubblica utilità, presenta infatti numerosi punti di contatto con le finalità perseguite dalla giustizia riparativa. Ciò nonostante, la relazione tra i due modelli richiede alcune precisazioni.

Sotto il profilo sistematico, messa alla prova e giustizia riparativa operano infatti su piani differenti. La prima costituisce un istituto processuale disciplinato da specifici presupposti normativi e produttivo di effetti giuridici tipizzati; la seconda rappresenta un paradigma di gestione del conflitto fondato sulla partecipazione volontaria delle persone coinvolte dal reato.¹⁵ Ne consegue che la presenza di attività riparative all'interno del programma di trattamento non comporta una sovrapposizione tra i due istituti né consente di considerare automaticamente riparativo qualsiasi percorso di messa alla prova.

Tale distinzione assume particolare rilievo quando si consideri la posizione della persona offesa. La letteratura criminologica e vittimologica evidenzia infatti come i percorsi riparativi possano produrre risultati significativamente differenti a seconda delle caratteristiche del reato, delle condizioni della vittima e della qualità delle modalità operative adottate.

La partecipazione a un programma di giustizia riparativa presuppone condizioni di sicurezza, informazione e libertà decisionale che non possono essere considerate implicitamente esistenti per il solo fatto che il legislatore ne abbia previsto la possibilità.

L'esperienza maturata nei procedimenti concernenti reati caratterizzati da relazioni asimmetriche, dipendenza affettiva, violenza domestica, maltrattamenti, abusi o condotte persecutorie evidenzia, sotto questo profilo, la necessità di una particolare cautela. In tali contesti, il coinvolgimento della persona offesa in attività riparative può presentare profili di criticità che richiedono una preventiva valutazione della concreta sostenibilità del percorso e delle possibili conseguenze sul benessere psicologico della vittima.

¹³ Sui profili problematici della consapevolezza della scelta difensiva a fronte di un quadro probatorio non ancora definito, G. SPANGHER, op. cit., 218 ss.

¹⁴ Per la definizione normativa dei programmi di giustizia riparativa e per il relativo inquadramento teorico, v. art. 42 d.lgs. 150/2022; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Torino, 2017, 35 ss.

¹⁵ Sulla distinzione tra il paradigma riparativo e gli istituti processuali che ad esso si collegano, G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, La giustizia riparativa, cit., 72 ss.

La Riforma Cartabia ha dunque ampliato le potenzialità applicative della messa alla prova e ne ha rafforzato il collegamento con la giustizia riparativa. Allo stesso tempo, tuttavia, tale evoluzione sembra rendere ancora più centrale la necessità di strumenti valutativi idonei a verificare l'appropriatezza dei programmi proposti e la loro compatibilità con la posizione della persona offesa. È proprio in questa prospettiva che il giudizio prognostico assume una funzione che va oltre la sola valutazione dell'imputato e si estende alla complessiva sostenibilità del percorso trattamentale e riparativo.

4. Persona offesa, vulnerabilità e rischio di vittimizzazione secondaria

L'evoluzione della messa alla prova e il progressivo rafforzamento del collegamento con la giustizia riparativa rendono sempre meno sostenibile una lettura dell'istituto esclusivamente incentrata sulla posizione dell'imputato. Quando il programma di trattamento contempla condotte risarcitorie, attività riparative o percorsi di mediazione, il procedimento coinvolge inevitabilmente anche la persona offesa, la cui posizione non può essere considerata soltanto in termini formali o accessori.

L'esperienza maturata nell'ambito della vittimologia e della giustizia riparativa evidenzia infatti come il reato non produca conseguenze esclusivamente riconducibili alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. In numerosi casi, soprattutto quando l'offesa investe la sfera personale, relazionale o affettiva della vittima, gli effetti dell'illecito possono protrarsi nel tempo incidendo sulla percezione di sicurezza, sulla qualità delle relazioni interpersonali, sul benessere psicologico e, più in generale, sulla capacità della persona di recuperare una condizione di equilibrio successiva all'evento traumatico.

In tale prospettiva, assume particolare rilievo il concetto di vulnerabilità della persona offesa, che il legislatore ha progressivamente valorizzato nell'ambito delle garanzie processuali riconosciute alle vittime di reato.

L'art. 90-quater c.p.p. individua una serie di elementi utili a valutare la particolare vulnerabilità della persona offesa, richiamando fattori relativi all'età, alle condizioni psicofisiche, alla tipologia del reato, alle modalità della condotta e alla relazione intercorrente con l'autore del fatto.¹⁶ Pur collocandosi all'interno della disciplina processuale, tale disposizione offre indicazioni che appaiono rilevanti anche ai fini della valutazione dell'opportunità di inserire nel programma attività riparative che comportino, direttamente o indirettamente, il coinvolgimento della vittima.

Sotto questo profilo, la vulnerabilità non sembra poter essere considerata una categoria statica o rigidamente predeterminata. Essa può derivare da una pluralità di fattori personali, relazionali e contestuali, talvolta immediatamente percepibili, talvolta emergenti soltanto attraverso un'attenta analisi della situazione concreta. Possono assumere rilievo, ad esempio, precedenti esperienze traumatiche, condizioni di dipendenza economica o affettiva, situazioni di isolamento sociale, fragilità psicologiche preesistenti o il permanere di rapporti significativi con l'autore del reato. Ne consegue che la valutazione della vulnerabilità difficilmente può essere ricondotta a formule standardizzate o desunta dalla sola assenza di opposizione della persona offesa.

La centralità di tale accertamento emerge con particolare evidenza se si considera il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Con tale espressione si fa riferimento a quelle situazioni nelle quali la vittima

subisce un ulteriore pregiudizio non direttamente derivante dal reato, ma dalle modalità attraverso le quali istituzioni, operatori o procedure si rapportano alla sua esperienza. Si tratta di un fenomeno ampiamente studiato dalla letteratura vittimologica, che può manifestarsi attraverso la minimizzazione del vissuto della persona offesa, la ripetizione non necessaria di esperienze emotivamente gravose, l'esposizione a pressioni indebite o la percezione di una scarsa considerazione dei suoi bisogni e delle sue esigenze di protezione.

Nell'ambito della messa alla prova, il rischio di vittimizzazione secondaria può assumere forme particolarmente insidiose. Esso può manifestarsi quando la riparazione venga interpretata come un mero adempimento richiesto all'imputato, senza un'effettiva considerazione delle condizioni della vittima; quando il programma preveda contatti, scuse o attività di mediazione in assenza di una preventiva valutazione della loro opportunità; oppure quando la persona offesa percepisca che il proprio dissenso possa essere considerato un ostacolo alla realizzazione di un percorso ritenuto socialmente desiderabile.

In questa prospettiva, particolare rilievo assumono le indicazioni provenienti dal diritto sovranazionale. La Direttiva 2012/29/UE stabilisce infatti che i servizi di giustizia riparativa debbano essere utilizzati esclusivamente quando ciò risponda all'interesse della vittima e siano presenti adeguate garanzie dirette a prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, reiterata o intimidatoria.¹⁷ La partecipazione della persona offesa ai percorsi riparativi deve pertanto fondarsi su un consenso realmente libero e informato, maturato in condizioni tali da consentire una scelta consapevole e priva di condizionamenti.

Da ciò discende che la tutela della vittima non può esaurirsi nella semplice informazione circa l'esistenza del procedimento o nella possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Quando il programma di trattamento contempli attività suscettibili di incidere direttamente sulla sua sfera personale o relazionale, appare necessario verificare se tali iniziative siano concretamente compatibili con la sua condizione e con le finalità di protezione che l'ordinamento intende perseguire.

La persona offesa non rappresenta infatti un elemento accessorio del percorso riparativo né uno strumento attraverso il quale l'imputato possa dimostrare il proprio ravvedimento. Al contrario, la sua eventuale partecipazione costituisce una scelta particolarmente delicata, che richiede adeguate garanzie e una valutazione attenta delle possibili conseguenze. In assenza di tali presupposti, il rischio è che la riparazione perda la propria funzione e si trasformi in una nuova occasione di esposizione al conflitto.

Le considerazioni svolte evidenziano pertanto come la tutela della persona offesa costituisca uno degli aspetti più delicati dell'attuale evoluzione della messa alla prova. È proprio in relazione a tale profilo che il giudizio prognostico richiesto al giudice sembra destinato ad assumere una portata più ampia rispetto alla sola valutazione della posizione dell'imputato, richiedendo strumenti conoscitivi idonei a considerare anche le condizioni della vittima e le possibili ricadute del programma sulla sua sfera personale. Tale esigenza emerge con particolare evidenza quando si esaminino il contributo che criminologia clinica, vittimologia e medicina legale possono offrire alla costruzione della prognosi richiesta dall'art. 464-quater c.p.p.

5. Il giudizio prognostico tra art. 133 c.p., criminologia clinica e medicina legale

L'ammissione alla messa alla prova non consegue automaticamente alla ricorrenza dei presupposti normativi previsti dalla legge, ma richiede una valutazione giudiziale particolarmente articolata, che

comprende la verifica dell'assenza di condizioni per il proscioglimento immediato, l'ammissibilità della richiesta, la congruità del programma e la formulazione di una prognosi favorevole circa la futura condotta dell'imputato.¹⁸ Il giudizio prognostico costituisce pertanto il baricentro dell'intero istituto, poiché rappresenta il momento nel quale il giudice è chiamato a valutare non soltanto il fatto contestato, ma anche la concreta idoneità del percorso proposto a realizzare le finalità che l'ordinamento attribuisce alla messa alla prova.

Tradizionalmente tale valutazione trova il proprio riferimento nei criteri indicati dall'art. 133 c.p., che richiamano la gravità del fatto, la personalità dell'autore e la sua condotta antecedente e successiva al reato. L'esperienza applicativa evidenzia tuttavia come tali parametri, pur indispensabili, possano risultare non sempre sufficienti a sostenere una prognosi realmente individualizzata. Il rischio è che il giudizio venga fondato prevalentemente sull'assenza di precedenti penali o sulla modesta gravità dell'episodio contestato, senza un'effettiva analisi dei fattori che hanno contribuito alla commissione del reato e della loro possibile evoluzione nel tempo.

In tale prospettiva, la criminologia clinica può offrire un contributo utile alla strutturazione del giudizio prognostico. I modelli *risk-need-responsivity* sviluppati nell'ambito della ricerca criminologica internazionale evidenziano infatti come l'efficacia degli interventi trattamentali dipenda dalla capacità di individuare il livello di rischio del soggetto, i bisogni criminogeni effettivamente rilevanti e le modalità più adeguate per favorire il cambiamento comportamentale.¹⁹ Tali strumenti non sono destinati a sostituire la valutazione giudiziale del caso concreto, ma possono contribuire a renderla maggiormente verificabile e meno esposta a valutazioni intuitive o impressionistiche.

L'applicazione di tali modelli alla messa alla prova consente di distinguere tra fattori statici e fattori dinamici. I primi comprendono elementi non modificabili, quali età, precedenti penali, storia deviante e tipologia del reato; i secondi riguardano, invece, aspetti suscettibili di evoluzione attraverso il programma trattamentale, come stabilità lavorativa, relazioni familiari, abuso di sostanze, gestione dell'impulsività, atteggiamento verso il reato e disponibilità al cambiamento. Proprio sui fattori dinamici si misura l'effettiva capacità trasformativa della messa alla prova.

L'attenzione ai fattori dinamici non deve tuttavia indurre a un affidamento acritico su strumenti standardizzati o algoritmici di valutazione del rischio. La loro apparente neutralità tecnica può infatti tradursi in un'indebita delega della valutazione e in una riduzione della trasparenza del percorso decisionale, sino al punto in cui l'apparente oggettività dello strumento finisce per occultare scelte valoriali non dichiarate.²⁰

L'evoluzione dell'istituto e il crescente ricorso a programmi contenenti attività riparative rendono inoltre evidente come il giudizio prognostico non possa essere limitato esclusivamente alla valutazione della posizione dell'imputato.

16. L'art. 90-quater c.p.p., introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, individua gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della particolare vulnerabilità della persona offesa.

17. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, considerando n. 46 e art. 12.

18. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 33216, in tema di presupposti applicativi e natura del giudizio di ammissione alla messa alla prova.

19. D.A. ANDREWS, J. BONTA, *The Psychology of Criminal Conduct*, 6^a ed., New York, 2017.

20. Sui profili critici dell'utilizzo di strumenti algoritmici nella valutazione del rischio di recidiva e sul rischio che l'apparente neutralità tecnica occultati scelte valoriali non dichiarate, v. A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *Giustizia digitale*, trad. it., Bologna, 2021, 89 ss.

Quando il programma preveda forme di riparazione diretta, attività di mediazione o percorsi di giustizia riparativa, emerge infatti una diversa esigenza conoscitiva, relativa alla posizione della persona offesa e alle possibili conseguenze che il percorso potrebbe determinare sulla sua condizione psicologica e relazionale.

Sotto questo profilo, la medicina legale può fornire un contributo che va oltre la tradizionale funzione di accertamento del danno alla persona. L'analisi medico-legale consente infatti di ricostruire la relazione tra evento traumatico e conseguenze fisiche o psichiche persistenti, offrendo elementi utili per comprendere la concreta condizione della vittima e la sua capacità di sostenere eventuali percorsi riparativi. In particolare, assumono rilievo l'accertamento di quadri psicopatologici correlati al trauma, la valutazione dell'evoluzione clinica dei disturbi eventualmente presenti e l'analisi delle condizioni che potrebbero favorire fenomeni di riattivazione traumatica.

La letteratura internazionale sul trauma evidenzia infatti come l'esposizione a situazioni percepite come richiamo dell'evento lesivo possa determinare la riemersione di sintomi ansiosi, evitanti o post-traumatici anche a distanza di tempo dall'evento originario. Tali dinamiche assumono particolare rilevanza nei reati caratterizzati da relazioni affettive, familiari o di dipendenza, nei quali il semplice contatto con l'autore può rappresentare un fattore di rischio clinicamente significativo.²¹

Un secondo profilo riguarda la valutazione della vulnerabilità della persona offesa. La nozione giuridica richiamata dall'art. 90-quater c.p.p. può infatti essere integrata attraverso indicatori clinici e psicologico-forensi maggiormente verificabili, relativi alle condizioni psicofisiche attuali della vittima, alla presenza di pregresse esperienze traumatiche, all'esistenza di fragilità personali o relazionali e alla capacità di esprimere un consenso effettivamente libero e informato.²² In tale prospettiva, la vulnerabilità non costituisce soltanto una categoria processuale, ma rappresenta una condizione concreta che può incidere sulla sostenibilità del percorso riparativo e sulla sua compatibilità con le esigenze di protezione della persona offesa.²³

Particolare rilievo assume, infine, il rischio di vittimizzazione secondaria. La letteratura vittimologica ha evidenziato come la partecipazione della vittima a percorsi giudiziari o riparativi non adeguatamente strutturati possa determinare forme di ulteriore sofferenza derivanti non dal reato originario, ma dalle modalità con cui istituzioni e operatori gestiscono la sua esperienza.²⁴ Da ciò discende la necessità di verificare non soltanto la disponibilità della vittima a partecipare al percorso, ma anche l'effettiva opportunità e sicurezza di tale coinvolgimento.

L'apporto della medicina legale, integrato dalle acquisizioni della vittimologia e della criminologia clinica, non è destinato a sostituire la decisione del giudice né a introdurre automatismi valutativi. Esso può, tuttavia, contribuire a costruire una base conoscitiva più ampia e maggiormente verificabile,

²¹ Sulle conseguenze psicologiche del trauma complesso, sulla riattivazione traumatica e sui percorsi trauma-informed nei contesti giudiziari, cfr. J.D. FORD, C.A. COURTOIS (a cura di), *Treating Complex Traumatic Stress Disorders in Adults. Scientific Foundations and Therapeutic Models*, 2^a ed., New York, 2020.

²² V. supra, nota 16 e note 23.

²³ Per una lettura interdisciplinare della vulnerabilità della persona e del contributo medico-legale alla valutazione delle condizioni di fragilità, cfr. V. TULLIO, C. LA SPINA, D. GUADAGNINO, G.D. ALBANO, S. ZERBO, A. ARGO, *Ethical and Forensic Issues in the Medico-Legal and Psychological Assessment of Women Asylum Seekers*, in *Healthcare*, 2023, 11, 2381; B. BALASUNDARAM, Y.-E. CHONG, L.L. CHAN, G.M.Y. TAN, C. GHOSH, *An Overview of the Vulnerable Adults Act: Medico-Legal and Social Perspectives*, in *SAL Practitioner*, 2024, 1, 1-20.

²⁴ Sul concetto di vittimizzazione secondaria e sul ruolo delle istituzioni nella protezione della vittima, cfr. J.-A.M. WEMMERS, *Victims in the Criminal Justice System. A Study into the Treatment of Victims and its Effects on their Attitudes and Behaviour*, Amsterdam-New York, 1996; L. WALKLATE (a cura di), *Handbook of Victims and Victimology*, London-New York, Routledge, 2018.

consentendo di valutare non soltanto la probabilità di futura astensione dell'imputato dalla commissione di reati, ma anche la concreta sostenibilità del programma rispetto alla posizione della persona offesa.

In tale prospettiva, il giudizio prognostico richiesto dall'art. 464-quater c.p.p. sembra progressivamente assumere una dimensione più articolata rispetto a quella originariamente delineata dalla giurisprudenza. Alla valutazione concernente l'autore del reato tende infatti ad affiancarsi una verifica relativa all'idoneità complessiva del programma e alla compatibilità delle attività previste con le esigenze di tutela della vittima.

Da tale evoluzione discende che il giudizio prognostico tradizionalmente orientato alla probabilità di futura astensione dell'imputato dalla commissione di reati tende oggi ad affiancarsi a una valutazione prognostica concernente la sostenibilità del programma rispetto alla condizione della persona offesa e alle possibili ricadute che il percorso potrebbe determinare sulla sua sfera personale e relazionale. È proprio da questa evoluzione che sembrano emergere le principali prospettive di sviluppo dell'istituto.

6. Programma di trattamento, riparazione e limiti della mediazione penale

Il programma di trattamento rappresenta il momento nel quale la messa alla prova assume concreta attuazione. Se il giudizio prognostico costituisce il presupposto logico dell'ammissione all'istituto, il programma ne costituisce il contenuto operativo, poiché individua le attività, gli obblighi e gli interventi attraverso i quali verificare la capacità dell'imputato di intraprendere un percorso di responsabilizzazione e di reinserimento sociale.

L'esperienza applicativa evidenzia come l'efficacia dell'istituto dipenda in larga misura dalla qualità del programma predisposto. Un percorso formulato in termini generici o fondato sulla mera sommatoria di prescrizioni standardizzate rischia infatti di ridurre la messa alla prova a un adempimento burocratico, privo di una reale funzione trasformativa. Al contrario, un programma costruito in relazione alle caratteristiche del fatto, alla personalità dell'autore e alle esigenze di tutela emerse nel caso concreto può contribuire a rendere effettiva la finalità rieducativa e riparativa dell'istituto.

In tale prospettiva, il lavoro di pubblica utilità assume un ruolo centrale. Esso costituisce il contenuto indefettibile della messa alla prova e rappresenta la forma più evidente attraverso cui il legislatore ha inteso valorizzare la dimensione restitutiva del percorso. Tuttavia, il significato del lavoro di pubblica utilità non sembra esaurirsi nell'esecuzione materiale dell'attività richiesta. La sua funzione appare piuttosto riconducibile alla possibilità di favorire una riflessione sulle conseguenze del reato e di promuovere forme di partecipazione responsabile alla vita della collettività.

Accanto a tale componente possono trovare spazio ulteriori prescrizioni concernenti obblighi comportamentali, percorsi terapeutici, attività formative, limitazioni nella frequentazione di determinati ambienti, risarcimento del danno e condotte riparatorie. La varietà degli strumenti disponibili evidenzia come il programma non debba essere costruito attraverso un semplice accumulo di prescrizioni, ma secondo una logica di coerenza interna che consenta di individuare il rapporto tra il fatto commesso, i fattori che ne hanno favorito la realizzazione e gli obiettivi concretamente perseguibili attraverso il percorso trattamentale.

In questo contesto assume particolare rilievo il tema della riparazione. L'evoluzione della messa alla prova e il crescente dialogo con la giustizia riparativa hanno infatti ampliato l'attenzione verso le attività

dirette a ricomporre, almeno in parte, le conseguenze derivanti dal reato. La riparazione, tuttavia, non può essere ridotta alla sola dimensione economica o risarcitoria. Essa può assumere forme differenti, comprendendo attività restitutorie, comportamenti simbolici, interventi a favore della collettività o percorsi orientati al riconoscimento del danno arrecato.

Sotto questo profilo, appare opportuno distinguere tra riparazione diretta e riparazione indiretta. La prima implica un coinvolgimento della persona offesa e può concretizzarsi attraverso il risarcimento, le restituzioni, le scuse formali o la partecipazione a percorsi di mediazione. La seconda si realizza invece attraverso attività che, pur mantenendo un significato riparativo rispetto al disvalore del fatto, non comportano un'interazione con la vittima e si sviluppano prevalentemente in ambito sociale, educativo o terapeutico.

La distinzione non assume rilievo soltanto teorico. L'esperienza maturata nell'ambito della giustizia riparativa evidenzia, infatti, come il coinvolgimento diretto della persona offesa richieda particolari cautele, soprattutto nei procedimenti concernenti reati caratterizzati da relazioni affettive, familiari o comunque connotati da significative asimmetrie di potere. In tali situazioni, la partecipazione della vittima a percorsi riparativi non può essere considerata automaticamente benefica né desunta dalla sola disponibilità manifestata dalle parti.

La mediazione penale rappresenta, sotto questo profilo, la forma più intensa di interazione tra autore e vittima. Essa presuppone un percorso strutturato, condotto da professionisti adeguatamente formati, finalizzato a consentire un confronto sicuro e volontario sulle conseguenze del reato. Il valore della mediazione non coincide tuttavia con il raggiungimento di una riconciliazione né con l'ottenimento del perdono da parte della vittima. La sua funzione consiste piuttosto nell'offrire uno spazio protetto all'interno del quale possa svilupparsi, ove concretamente possibile, una rielaborazione delle conseguenze dell'illecito.²⁵

Proprio tale caratteristica evidenzia i limiti di un utilizzo indiscriminato della mediazione nell'ambito della messa alla prova. La presenza di dinamiche traumatiche, relazioni di dipendenza, persistenti condizioni di vulnerabilità o situazioni di timore nei confronti dell'autore può infatti rendere il confronto non opportuno o addirittura potenzialmente pregiudizievole per la persona offesa. In tali ipotesi, la previsione di attività riparative dirette potrebbe risultare incompatibile con le esigenze di tutela che l'ordinamento riconosce alla vittima.

Da ciò discende l'importanza di una preventiva valutazione di appropriatezza del percorso riparativo. Quando il programma contempli attività suscettibili di coinvolgere direttamente la persona offesa, appare infatti necessario verificare non soltanto la disponibilità delle parti, ma anche la concreta sostenibilità dell'intervento, le condizioni psicologiche della vittima, l'assenza di pressioni o condizionamenti e la compatibilità del percorso con le finalità di protezione perseguite dall'ordinamento.

In questa prospettiva, il contributo dell'UEPE, dei Centri per la Giustizia Riparativa, dei mediatori e, nei casi più complessi, delle competenze criminologiche, vittimologiche e medico-legali può assumere particolare rilevanza. Tali apporti non sono destinati a sostituire la valutazione del giudice, ma possono

²⁵. *Sul significato della mediazione penale quale spazio di possibile rielaborazione del conflitto e non di riconciliazione necessaria, cfr. G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, La giustizia riparativa, cit., 158 ss.*

contribuire a costruire un quadro conoscitivo più completo circa l'effettiva praticabilità delle attività previste dal programma e le loro possibili conseguenze sulle persone coinvolte.

Le considerazioni svolte evidenziano come il valore del programma di trattamento non possa essere misurato esclusivamente sulla base del numero delle prescrizioni imposte o delle attività eseguite. Ciò che assume rilievo è piuttosto la coerenza complessiva del percorso rispetto agli obiettivi perseguiti dalla messa alla prova, la sua capacità di incidere sui fattori che hanno favorito la commissione del reato e la compatibilità delle eventuali attività riparative con la condizione della persona offesa. È proprio da tale esigenza di equilibrio tra responsabilizzazione dell'autore e tutela della vittima che sembrano emergere le principali prospettive di evoluzione dell'istituto.

7. Prospettive *de iure condendo*: verso una valutazione interdisciplinare strutturata

A oltre dieci anni dall'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il dibattito non sembra più concentrarsi sulla legittimazione dell'istituto all'interno del sistema processuale penale, quanto piuttosto sulle modalità attraverso le quali garantirne un'applicazione coerente con le finalità che il legislatore gli ha progressivamente attribuito. L'esperienza maturata nel corso degli anni evidenzia come le principali criticità non derivino tanto dalla struttura normativa della disciplina, quanto dalle difficoltà applicative connesse alla costruzione dei programmi, alla formulazione del giudizio prognostico e alla gestione delle situazioni caratterizzate da una particolare vulnerabilità della persona offesa.

In tale prospettiva, un primo profilo riguarda il ruolo dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, cui è affidata una funzione centrale nella predisposizione e nel monitoraggio del programma di trattamento.²⁶ La qualità dell'intervento dell'UEPE incide infatti direttamente sulla capacità dell'istituto di realizzare le proprie finalità. Laddove l'attività di osservazione e progettazione risulti limitata da carenze organizzative o da un eccessivo carico di lavoro, il rischio è che il programma venga costruito secondo modelli standardizzati, con una progressiva perdita di individualizzazione e di aderenza alle peculiarità del caso concreto.

Sotto questo profilo, l'esperienza applicativa evidenzia anche significative differenze territoriali, determinate dalla diversa disponibilità di enti convenzionati, servizi territoriali, percorsi terapeutici e strutture in grado di accogliere attività di pubblica utilità. Tali disomogeneità incidono indirettamente sulla qualità della risposta giudiziaria, poiché la concreta praticabilità di determinati programmi può dipendere più dalle risorse disponibili nel territorio che dalle caratteristiche del singolo procedimento. Ne consegue che un progressivo rafforzamento dell'istituto potrebbe passare attraverso la definizione di standard operativi condivisi e di criteri uniformi di costruzione e monitoraggio dei programmi.

Un secondo profilo riguarda il giudizio prognostico previsto dall'art. 464-quater c.p.p. Come si è osservato, tale valutazione rappresenta il fulcro dell'istituto, ma continua a essere affidata a parametri normativi necessariamente generali.²⁷ Sebbene tale elasticità costituisca una condizione indispensabile per consentire l'individualizzazione della decisione, l'esperienza applicativa mostra come possano emergere significative differenze interpretative nella valutazione dell'idoneità del programma e della probabilità di futura astensione dalla commissione di reati.

^{26.} Sul ruolo dell'UEPE e sulle criticità organizzative dell'esecuzione penale esterna, v. G. PIERONI, S. ROLLINO (a cura di), *L'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. Verso la giustizia di comunità*, Pisa, 2018.

^{27.} V. supra, nota 18.

In questa prospettiva, appare opportuno interrogarsi sulla possibilità di sviluppare strumenti metodologici condivisi che consentano di rendere maggiormente trasparente e verificabile il percorso motivazionale seguito dal giudice. Ciò non implica la costruzione di modelli rigidi o automatizzati, incompatibili con la natura individualizzata della valutazione richiesta, ma piuttosto la predisposizione di criteri orientativi capaci di distinguere i diversi profili che compongono il giudizio: la posizione dell'imputato, l'idoneità del programma e le possibili ricadute sulla persona offesa.

È proprio quest'ultimo aspetto a rappresentare uno dei terreni di maggiore interesse per la futura evoluzione dell'istituto. Il progressivo sviluppo della giustizia riparativa e il crescente ricorso a programmi contenenti attività di mediazione o riparazione diretta rendono infatti sempre più evidente la necessità di una valutazione specifica della posizione della vittima. La normativa vigente offre già alcuni strumenti utili a tale scopo, in particolare attraverso il richiamo alla vulnerabilità della persona offesa e alle garanzie previste dalla disciplina europea e nazionale. Tuttavia, l'esperienza applicativa sembra evidenziare come tali elementi non sempre trovino una collocazione esplicita all'interno del giudizio prognostico.

In tale prospettiva, potrebbe risultare utile una maggiore valorizzazione delle competenze interdisciplinari nella fase di costruzione e valutazione del programma. La criminologia clinica può contribuire all'analisi dei fattori di rischio e delle esigenze trattamentali dell'autore del reato; la vittimologia può offrire strumenti utili per comprendere le conseguenze dell'illecito sulla persona offesa; la medicina legale e la psicologia forense possono fornire elementi di valutazione concernenti la vulnerabilità della vittima, la presenza di condizioni traumatiche persistenti e la compatibilità di eventuali percorsi riparativi con la sua situazione concreta.

L'apporto di tali discipline non dovrebbe tuttavia essere interpretato come una forma di tecnicizzazione del giudizio o come un trasferimento della decisione agli esperti. La valutazione richiesta dall'art. 464-quater c.p.p. mantiene natura eminentemente giurisdizionale e rimane affidata alla responsabilità del giudice. Le competenze specialistiche possono contribuire ad arricchire la base conoscitiva della decisione, ma non sono destinate a sostituire il prudente apprezzamento richiesto dall'ordinamento.

Sotto il profilo normativo, le considerazioni svolte sembrano suggerire l'opportunità di una maggiore esplicitazione della posizione della persona offesa all'interno della motivazione concernente l'ammissione alla messa alla prova, soprattutto nei casi in cui il programma contempli attività riparative dirette o percorsi di giustizia riparativa. In tali situazioni, potrebbe risultare utile che il provvedimento dia conto non soltanto della prognosi favorevole relativa all'imputato, ma anche delle ragioni che consentono di ritenere il percorso compatibile con le esigenze di tutela della vittima e con la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Le prospettive di sviluppo della messa alla prova sembrano dunque orientarsi non tanto verso un ampliamento indiscriminato dell'ambito applicativo dell'istituto, quanto verso un progressivo affinamento degli strumenti valutativi e delle garanzie che ne accompagnano l'applicazione. In tale direzione, la qualità del giudizio prognostico, la personalizzazione del programma e l'attenzione alla posizione della persona offesa appaiono destinate ad assumere un ruolo sempre più centrale nell'evoluzione dell'istituto e nella concreta configurazione del giudizio di ammissione.

8. Conclusioni

Le considerazioni svolte consentono di evidenziare come la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia ormai assunto una posizione stabile all'interno del sistema processuale penale italiano, superando la dimensione originariamente riconducibile alle sole esigenze di deflazione del carico giudiziario. L'evoluzione normativa e applicativa dell'istituto ne ha progressivamente ampliato la funzione, valorizzandone la capacità di coniugare finalità rieducative, responsabilizzazione dell'autore del reato, esigenze di riparazione e tutela delle garanzie processuali.

In tale prospettiva, la messa alla prova appare oggi come uno strumento che opera contemporaneamente su più livelli. Sul piano processuale, consente la sospensione del procedimento e l'adozione di un percorso alternativo rispetto alla prosecuzione del giudizio; sul piano sostanziale, può condurre all'estinzione del reato in caso di esito positivo; sul piano trattamentale, richiede l'attuazione di un programma personalizzato volto a verificare la concreta capacità dell'imputato di aderire alle regole della convivenza sociale. A tali profili si è progressivamente aggiunta una dimensione riparativa, ulteriormente valorizzata dalla Riforma Cartabia e dal riconoscimento normativo della giustizia riparativa quale possibile modalità di gestione delle conseguenze del reato.²⁸

L'analisi dell'istituto evidenzia tuttavia come il principale elemento di criticità e, al tempo stesso, il principale fattore di sviluppo continui a essere rappresentato dal giudizio prognostico richiesto ai fini dell'ammissione alla prova.²⁹ L'evoluzione normativa e applicativa dell'istituto sembra infatti evidenziare come il giudizio prognostico, tradizionalmente incentrato sulla posizione dell'imputato e sul rischio di recidiva, sia progressivamente chiamato a considerare anche la sostenibilità del programma rispetto alla concreta condizione della persona offesa. In tale prospettiva, la valutazione concernente la futura condotta dell'imputato non può essere ridotta a una verifica formale dei requisiti normativi né fondata esclusivamente su elementi desunti dalla gravità del fatto o dall'assenza di precedenti penali.

L'effettiva idoneità del programma richiede una considerazione più ampia delle caratteristiche personali dell'autore, dei fattori che hanno contribuito alla commissione del reato e delle concrete possibilità di cambiamento offerte dal percorso trattamentale.

L'evoluzione dell'istituto e il crescente ricorso a programmi contenenti attività riparative rendono, inoltre, sempre più evidente la centralità della posizione della persona offesa. La partecipazione della vittima a percorsi di mediazione o di giustizia riparativa non può essere considerata un elemento accessorio del programma, né una conseguenza automatica dell'adesione dell'imputato alla prova. Come evidenziato dalla letteratura vittimologica e dalla disciplina europea di tutela delle vittime di reato, tali percorsi richiedono condizioni di sicurezza, volontarietà e adeguata protezione, al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria e di garantire che la riparazione non si traduca in una nuova forma di esposizione al conflitto.³⁰

In tale contesto, la criminologia clinica, la vittimologia e la medicina legale possono offrire un contributo conoscitivo di particolare rilievo. L'apporto di tali discipline non è finalizzato alla sostituzione della valutazione giudiziale, ma alla costruzione di una base informativa più ampia e maggiormente

²⁸. V. supra, note 4 e 14.

²⁹. V. supra, nota 18.

³⁰. Il testo integrale di questa nota è riportato in appendice al contributo.

verificabile, utile sia per la formulazione della prognosi relativa all'imputato sia per la valutazione delle possibili conseguenze del programma sulla persona offesa. In particolare, l'analisi della vulnerabilità della vittima e del rischio di riattivazione traumatica può contribuire a una più corretta individuazione dei casi nei quali il coinvolgimento diretto della persona offesa risulti compatibile con le finalità dell'istituto e di quelli nei quali appaiano preferibili forme di riparazione indiretta.

Da ciò discende che la futura evoluzione della messa alla prova sembra richiedere non tanto un ampliamento del relativo ambito applicativo, quanto un progressivo affinamento degli strumenti di valutazione e delle garanzie che accompagnano la costruzione del programma. In tale prospettiva, la qualità del giudizio prognostico, la personalizzazione degli interventi e l'attenzione alla concreta condizione della vittima appaiono elementi destinati ad assumere un ruolo sempre più centrale. Ne deriva altresì che la vulnerabilità della persona offesa non costituisce un elemento esterno al giudizio prognostico, ma tende progressivamente a diventarne uno dei parametri valutativi, soprattutto quando il programma contempli attività di giustizia riparativa o forme di riparazione diretta.

La messa alla prova costituisce, in definitiva, uno dei principali laboratori nei quali il processo penale contemporaneo sperimenta forme di integrazione tra esigenze di efficienza, finalità rieducative e tutela dei diritti fondamentali. Proprio per questa ragione, il corretto equilibrio tra responsabilizzazione dell'autore, funzione riparativa e protezione della persona offesa rappresenta il presupposto essenziale affinché l'istituto possa continuare a svilupparsi in coerenza con i principi del giusto processo e con le più recenti acquisizioni della giustizia riparativa.

Appendice - note estese

30. V. supra, nota 17. **Bibliografia** ANDREWS D.A., BONTA J., *The Psychology of Criminal Conduct*, 6^a ed., New York, 2017. BALASUNDARAM B., CHONG Y.-E., CHAN L.L., TAN G.M.Y., GHOSH C., *An Overview of the Vulnerable Adults Act: Medico-Legal and Social Perspectives*, in *SAL Practitioner*, 2024, 1, 1-20. BOUCHARD M., MIEROLO G., *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005. CAPRIOLI F., *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2014, 7-8, 2388 ss. CESARI C., *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di G. Conti, A. Marandola e M. Varraso, Padova, 2014. FORD J.D., COURTOIS C.A. (a cura di), *Treating Complex Traumatic Stress Disorders in Adults. Scientific Foundations and Therapeutic Models*, 2^a ed., New York, 2020. GARAPON A., LASSÈGUE J., *Giustizia digitale*, trad. it., Bologna, 2021. MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017. MOLINARI A., *L'esecuzione penale esterna e la messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 845 ss. PIERONI G., ROLLINO S. (a cura di), *L'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. Verso la giustizia di comunità*, Pisa, 2018. SPANGHER G., *La riforma Cartabia. Profili processuali*, Pisa, 2023. TULLIO V., LA SPINA C., GUADAGNINO D., ALBANO G.D., ZERBO S., ARGO A., *Ethical and Forensic Issues in the Medico-Legal and Psychological Assessment of Women Asylum Seekers*, in *Healthcare* 2023, 11, 2381. DOI: 10.3390/healthcare11172381 WALKLATE L. (a cura di), *Handbook of Victims and Victimology*, London-New York, Routledge, 2018. WEMMERS J.-A.M., *Victims in the Criminal Justice System. A Study into the Treatment of Victims and its Effects on their Attitudes and Behaviour*, Amsterdam-New York, 1996.